

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

LA POSTERGAZIONE DEI TERMINI CHE SCADONO IN UN GIORNO FESTIVO

Annotazione all'ordinanza del [Tribunale di Rovigo Adria del 14/02/2013](#)

di

Mariantonietta CROCITTO

LA MASSIMA

“ Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si ha un'estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini a decorrenza successiva (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).”

IL CASO

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo Adria, in esame, è particolarmente importante in quanto ribadisce e riassume i più recenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'art. 155 comma 5 c.p.c.

Nel caso di specie, la parte attrice eccepiva la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, da cui sarebbe derivata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c.

Secondo parte attrice, infatti, i convenuti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio nella giornata del venerdì, dato che il termine previsto dall'art. 167 comma 2 c.p.c. cadeva nella giornata del sabato.

Il Tribunale di Rovigo Adria, però, ha respinto l'eccezione proposta spiegando che il comma 5 dell'art. 155 c.p.c. non si può applicare ai termini da calcolare a ritroso.

Ad avviso del Tribunale, infatti, questa interpretazione corrisponde maggiormente al dettato normativo e rispetta la *ratio* della norma che coincide con la tutela del diritto di difesa della parte che compie l'atto.

L'ART. 155 C.P.C.: IL CALCOLO DEI TERMINI

Il comma 4 dell'art.155 c.p.c. pone la regola secondo cui se il giorno di scadenza del termine è festivo, **la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo**, prevedendo, in tal modo, una proroga *ope legis* di portata generale¹.

Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, la proroga in questione si applica non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori:

¹ Si deve precisare, sul punto, che la proroga *de qua* opera solo per il caso in cui l'ultimo giorno della scadenza del termine sia festivo, mentre i giorni festivi si computano nel termine e, quindi, non ne restano esclusi: "La proroga del termine, infatti, è prevista dall'art. 155 del codice di procedura civile, al quale la ricorrente fa richiamo, solo per il caso in cui l'ultimo giorno della scadenza del termine sia festivo, mentre i giorni festivi si computano nel termine e quindi non ne sono esclusi", cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 24/01/2013 n.78.

“Il disposto dell'art. 155 ultimo comma cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 cod. proc. civ.) a nulla rilevando il contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. lavoro, 20/04/1985 n. 2621);

“La proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori, ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni” (Cass. Civ., sez. 3, 06/10/1984 n. 4985);

“Il termine per la notificazione del ricorso per cassazione che cada di domenica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, terzo comma cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. lavoro, 30/07/2009 n. 17754).

I commi 5 e 6 della norma in esame, invece, sono stati aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. f) della Legge 28/12/2005 n. 263 ed hanno introdotto una piccola ma incisiva modifica relativa alla disciplina del computo dei termini.

Più precisamente, tale novità riguarda i termini concernenti gli atti processuali da compiere “fuori dall'udienza” (ad esempio da notificare o da depositare in cancelleria) che scadono nella giornata del **sabato**.

Ebbene, il nuovo comma 5 dell'art. 155 estende a tale fattispecie la regola prevista dal comma 4 della stessa norma, stabilendo,

analogamente a quanto disposto per la scadenza coincidente con un giorno festivo, che la scadenza stessa **“sia prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”**.

Tra le prime applicazioni della nuova regola, si deve segnalare una pronuncia della Corte dei Conti, secondo cui:

“A seguito della modifica introdotta all'art. 155 c.p.c. dall'art. 2 c. 1°, della L. n. 263 del 2005 quando il giorno di scadenza del termine per il deposito dell'appello scade il sabato, questo è prorogato al giorno seguente non festivo; pertanto non vi è luogo a pronuncia di tardività dell'appello” (Corte dei Conti, sez. 2, 09/04/2008 n. 127).

Ancora, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 1418 del 01/02/2012, hanno chiarito che, quando il *dies ad quem* per la notifica del decreto di convocazione dell'udienza per la dichiarazione di fallimento, apposto in calce al ricorso, cade di giorno festivo, quale viene considerato il sabato, *de iure* viene prorogato al primo giorno seguente non festivo:

“Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo

vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” (Cass. Civ., S.U., 01/02/2012 n. 1418).

In ogni caso, il Legislatore, con l’evidente scopo di evitare equivoci, ha espressamente chiarito, con il successivo comma 6, che l’equiparazione del sabato ai giorni festivi vale solo ed esclusivamente con riferimento al meccanismo di proroga appena descritto; ciò significa che, ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa, con la **conseguente regolarità delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, che abbia luogo in tale giorno**².

LA POSTERGAZIONE DEL TERMINE AL PRIMO GIORNO NON FESTIVO VALE ANCHE PER IL SABATO?

Posta, quindi, l’equiparazione della giornata del sabato ai giorni festivi quanto al computo dei termini concernenti gli atti processuali da compiersi fuori udienza, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di rendere operativa tale equiparazione anche con riferimento ai termini appartenenti al novero di quelli che si computano **“a ritroso”**.

Da tempo, dottrina e giurisprudenza si interrogano proprio sul rapporto tra le disposizioni di cui al comma 4 e ed al comma 5 dell’art. 155 c.p.c. e, sul punto, si sono formati due orientamenti contrapposti.

Secondo una prima corrente interpretativa, il Legislatore avrebbe semplicemente equiparato il sabato ad un giorno festivo; mentre, secondo un’altra interpretazione, egli avrebbe inteso estendere la disciplina della postergazione solo ai termini **“a decorrenza successiva”**.

Anche nella giurisprudenza si rinvengono orientamenti contrapposti al riguardo.

² In tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2011 n. 3252: *“Ai sensi dell’art. 155 comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2 comma 1°, l. 28 dicembre 2005 n. 263 ed applicabile anche al processo amministrativo, il sabato è da considerarsi equiparato ai giorni festivi, ma limitatamente agli atti processuali scadenti di sabato e da compiersi fuori dell’udienza, mentre resta giorno lavorativo per l’attività degli ufficiali giudiziari e per gli addetti all’ufficio ricorsi”*.

Infatti, secondo una parte della giurisprudenza di merito ai termini da computarsi a ritroso non si applicherebbe la previsione di cui all'art. 155 comma 5 c.p.c., escludendosi, dunque, che i termini a ritroso che scadono di sabato possano essere ritratti alla giornata del venerdì. Come detto, però, non si tratta di una opinione unanimemente accettata, dato che secondo un ulteriore filone interpretativo qualora il termine, da computarsi a ritroso, scada il sabato, la scadenza stessa va anticipata al giorno precedente non festivo.

Nella giurisprudenza di legittimità, poi, mancano pronunce specificamente dedicate a tale questione; infatti, quando la Suprema Corte afferma che l'art. 155 comma 5 *“diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata del sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso”*, intende solo escludere l'ammissibilità di una proroga in avanti, ossia che un termine in scadenza il sabato sia spostato al lunedì, ma non prende posizione sul diverso quesito (risolto, invece, dalla giurisprudenza di merito) se sia invece legittima una proroga all'indietro (vale a dire, da sabato a venerdì)³.

Il provvedimento del Tribunale di Rovigo Adria risulta quindi interessante in quanto si pone nel solco di quell'orientamento (più recente), consolidatosi in materia di scadenza di applicazione dell'art. 155 comma 4 c.p.c., che ritiene che il Legislatore abbia inteso estendere l'applicabilità della *“postergazione”* ai soli termini a decorrenza successiva, con esclusione di quelli da computarsi *“a ritroso”*.

³ Nel processo amministrativo il problema è invece risolto dalla legge; infatti, l'art. 52 comma 5 c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono il giorno festivo e, dunque, non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4: *“per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo”*. Ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì. In tal senso, *cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 31/11/2011 n. 3252).

Secondo il Tribunale di Rovigo Adria, quindi, la postergazione non può trovare applicazione con riferimento ai termini *“determinati a ritroso”*, in quanto, in questo caso, il Legislatore ha previsto un termine a favore della controparte, che deve avere la possibilità di esaminare gli scritti difensivi avversari, o meglio, come scritto nell’ordinanza in esame, *“deve avere uno spatium deliberandi minimo individuato dalla legge”*.

Infatti, qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi, deve essere data all’attore l’opportunità di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni, ritenuto congruo dal Legislatore.

In materia, merita di essere menzionata la sentenza del Tribunale di Enna del 16/02/2011, con la quale sono state affrontate due importanti tematiche: quella dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c. al computo dei termini a ritroso, e quella, più specifica, della disciplina da utilizzare (sempre nel computo dei termini a ritroso) al termine che scade nella giornata del sabato.

In merito alla prima questione, il Tribunale siciliano ha chiarito che la norma del comma 4 *“si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso”*, poiché la normativa che impone un termine da calcolare a ritroso mira *“ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale, un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicchè lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare l’esigenza di un’adeguata garanzia difensiva”*.

Sulla base di tale principio, il Tribunale di Enna ha ulteriormente precisato che non si può equiparare il sabato ad un giorno festivo, quanto agli

effetti dell'attività svolta fuori udienza, perché, in caso contrario, se ne impedirebbe lo svolgimento in un giorno lavorativo. Questa interpretazione, si segnala, era in realtà già stata avanzata dal Tribunale di Lodi che con sentenza del 20/01/2009 aveva sancito che: *“Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l'art. 155 comma 5 c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata”*.

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA

Cass. Civ., sez. I, 26/10/1976 n. 3877

FALLIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE

Il comma quarto dell'art 155 cod. proc. civ., diretto a prolungare la durata del termine che scade in giorno festivo, riguarda i termini a decorrenza successiva e non a quelli che si computano a ritroso. pertanto, esso non è applicabile al termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato, ai sensi dell'art 98 legge fallimentare, entro cui i creditori devono costituirsi nella procedura di opposizione allo stato passivo.

Cass. Civ., sez. III, 06/10/1984 n. 4985

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI SCADENTI IN GIORNO FESTIVO

La proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori, ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni.

Cass. Civ., sez. lavoro, 20/04/1985 n. 2621

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO - PROROGA DELLA SCADENZA AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - APPLICABILITÀ AI TERMINI

PERENTORI - CONSEGUENZE IN TEMA DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Il disposto dell'art. 155 ultimo comma cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 cod. proc. civ.) a nulla rilevando il contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art.155.

Cass. Civ., sez. III, 20/11/2002 n. 16343

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

I termini processuali, anche quando si svolgono a ritroso, non debbono tener conto dei giorni festivi di scadenza; pertanto qualora il giorno fissato per la vendita all'incanto sia un lunedì e per la presentazione delle offerte sia stabilito quale termine il giorno precedente la vendita, detto termine scade nel di sabato precedente la vendita.

Cass. Civ., sez. I, 12/12/2003 n. 19041

TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA DEL TERMINE IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - IN CASO DI TERMINI DA COMPUTARSI A RITROSO - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE

L'applicabilità dell'articolo 155 comma 4, del Cpc, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche nei confronti di quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una proroga di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine. (Nella specie, in applicazione del riferito principio è stata ritenuta inammissibile la memoria ex articolo 378 prodotta oltre il termine previsto di cinque giorni, senza che rilevasse, in senso contrario, che l'ultimo di questi cadesse in giorno festivo).

Corte dei Conti, sez. II, 09/04/2008 n. 127

CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO PENSIONISTICO - APPELLO - DEPOSITO -
TERMINI - ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA - ULTIMO GIORNO
COINCIDENTE CON IL SABATO - TARDIVITÀ – ESCLUSIONE

A seguito della modifica introdotta all'art. 155 c.p.c. dall'art. 2 c. 1°, della
L. n. 263 del 2005 quando il giorno di scadenza del termine per il deposito
dell'appello scade il sabato, questo è prorogato al giorno seguente non
festivo; pertanto non vi è luogo a pronuncia di tardività dell'appello.

Tribunale di Lodi, 20/01/2009

PROCESSO DEL LAVORO – TERMINI A SCADENZA SUCCESSIVA –
POSTERGAZIONE – ART. 155 c. 5 c.p.c.

Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la
costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non
trova applicazione l'art. 155 comma 5 c.p.c. e, conseguentemente, deve
ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata.

Cass. Civ., sez. lavoro, 30/07/2009 n. 17754

PROCESSO DEL LAVORO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE PER LA
NOTIFICAZIONE - SCADENZA DI DOMENICA - PROROGA DI DIRITTO AL
PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - CONFIGURABILITÀ -
SUSSISTENZA

Il termine per la notificazione del ricorso per cassazione che cada di
domenica è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai
sensi dell'art. 155, terzo comma cod. proc. civ.

Tribunale di Enna, 16/02/2011

La norma dell'art. 155 comma 4 c.p.c. si applica solo ai termini a
decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono
computarsi a ritroso, poiché la normativa che impone un termine da
calcolare a ritroso mira ad assicurare alla parte che subisce l'iniziativa
processuale, un adeguato e inderogabile margine temporale per
approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della
scadenza, producendo l'abbreviazione del termine, verrebbe a
pregiudicare l'esigenza di un'adeguata garanzia difensiva.

Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2011 n. 3252

PROCESSO AMMINISTRATIVO - TERMINI PROCESSUALI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 155 C.P.C. - IL SABATO AI FINI DEI TERMINI

In ordine all'individuazione dei termini del processo amministrativo e ai criteri di computo degli stessi, in virtù del rinvio operato dall'art. 39, co. 1°, c.p.a. trova applicazione la disciplina dettata dal codice di procedura civile salve le deroghe tipizzate dal c.p.a. Ai fini del computo dei termini si estende al processo amministrativo la disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c.; il c.p.a. aggiunge a tale disciplina alcune precisazioni in tema di giorno festivo e di sabato. Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo.

Cass. Civ., S.U., 01/02/2012 n. 1418

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - OMESSO RITIRO DEL PIEGO DA PARTE DEL DESTINATARIO - MOMENTO PERFEZIONATIVO - DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 890 DEL 1982 - NATURA - TERMINE A DECORRENZA SUCCESSIVA - CONFIGURABILITÀ - COMPUTO - CRITERI - SCADENZA NELLA GIORNATA DI SABATO - PROROGA AL GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - APPLICABILITÀ - FONDAMENTO.

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo

vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Cass. Civ., 04/05/2012 n. 6728

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - SCADENZA DI SABATO - PROROGA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - FONDAMENTO.

Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.